



SCHEDA RIASSUNTIVA ELENCHI REGIONALI

<p>Chi può presentare la domanda?</p>	<p>La domanda può essere presentata da tutti coloro che abbiano superato le prove di una procedura concorsuale ordinaria bandita dopo il 1 gennaio 2020 (anche i così detti idonei quindi) e da coloro che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario del 2020</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concorsi ordinari 2020 (decreti dipartimentali 498 e 499 del 21 aprile 2020) b) concorso straordinario 2020 (legge 159/2019) c) concorso stem 2022 (decreto direttoriale 252/22) d) concorso educazione motoria scuola primaria (decreto direttoriale 1330/23) e) concorso pnrr1 (decreti dipartimentali 2575 e 2576/23) f) concorso pnrr2 (decreti dipartimentali 3059 e 3060/24)
<p>Come e quando si può presentare la domanda?</p>	<p>Le domande potranno essere presentate in una SOLA regione a scelta del candidato esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma concorsi e procedure selettive. Si avranno 19 giorni di tempo a partire della pubblicazione del decreto.</p> <p>Non si hanno ancora le date precise, ma si presume che l'apertura della funzione possa avvenire a primavera inoltrata.</p> <p>L'inserimento in un elenco regionale non comporta il depennamento della procedura concorsuale della regione di partenza.</p> <p>Gli elenchi regionali hanno validità annuale, il che comporta la possibilità di scegliere, il prossimo anno, una regione diversa cui inserirsi negli elenchi regionali</p>

<p>Come sono articolati gli elenchi regionali?</p>	<p>Gli elenchi regionali sono costituiti per ogni singola classe di concorso/posto. Internamente ad ogni singola classe di concorso posto si tiene conto innanzi tutto della cronologia delle procedure concorsuali (vedi prima riga). In pratica, a prescindere dal punteggio, viene data la precedenza ai candidati che hanno superato i concorsi ordinari del 2020 per poi scorrere via via fino ad arrivare a quelli del PNRR2. Per quanto concerne il punteggio, viene considerato soltanto il risultato delle prove concorsuali (voto scritto + voto orale) All'interno di ogni procedura concorsuale, viene data la precedenza a coloro che scelgono di inserirsi negli elenchi della regione in cui hanno superato il concorso</p>
<p>Quando vengono utilizzati gli elenchi regionali?</p>	<p>Gli elenchi regionali vengono utilizzati in coda a tutte le procedure di reclutamento ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vincitori (non gli idonei) di una qualsivoglia procedura concorsuale b) Idonei nella misura del 30% dei concorsi PNRR c) Elenchi regionali <p>Si sottolinea quindi che le nomine da prima fascia sostegno, potranno avvenire solo in coda agli elenchi regionali</p>
<p>Chi è escluso dalla facoltà di inserirsi negli elenchi regionali?</p>	<p>Non potranno chiedere l'inserimento negli elenchi regionali tutti coloro che hanno in essere un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno, vincitori PNRR privi di abilitazione) o che, individuati in precedenza per una nomina in ruolo, hanno rinunciato alla nomina</p>

Precisiamo che, qualora si ricevesse una nomina sulla base degli elenchi regionali, si avranno 5 giorni di tempo per l'accettazione e si sarà soggetti al vincolo triennale di permanenza nella sede individuata.

Ovviamente valgono anche per questi docenti le deroghe previste dal contratto di mobilità.

Inoltre, se la nomina viene fatta ad un candidato dei concorsi PNRR privo di abilitazione, questo docente dovrà conseguire i 30 CFU richiesti per l'abilitazione entro l'anno scolastico della nomina rinviando così l'anno di prova all'anno successivo.

In ogni caso questi docenti non potranno accettare nomine a tempo determinato nello stesso anno scolastico.

In conclusione riassumiamo la procedura che verrà seguita nelle nomine in ruolo per il 2026727

- Si procede alle nomine in ruolo sulla base delle procedure concorsuali ordinarie considerando anche il 30% di idonei dei concorsi PNRR
- Se rimangono posti disponibili, si passa agli elenchi regionali
- Cio' significa che chi ha superato le prove del concorso ordinario 2020 avrà la precedenza, a prescindere del proprio punteggio, su tutti coloro che hanno superato le prove di un concorso successivo arrivando via via fino a quei docenti che hanno superato le prove del PNRR2 (o PNRR3 qualora finisse in tempo utile, cosa poco probabile)
- All'interno di ogni elenco associabile ad una stessa procedura concorsuale, è prevista la suddivisione in 2 sezioni distinte la prima delle quali riferita a quei docenti che **scegliranno come regione di inserimento la stessa nella quale hanno effettuato la procedura concorsuale**
- In pratica se, ad esempio, un idoneo del 2020 (o dei PNRR al di fuori del 30%) che aveva svolto le **prove concorsuali in Piemonte** (o di qualsivoglia altra regione) decidesse di inserirsi **negli elenchi regionali del Piemonte, avrà precedenza, anche se il suo punteggio risultasse essere inferiore, rispetto ad un idoneo della stessa procedura concorsuale proveniente da altra regione**
- Si precisa che rimane il principio cronologico delle procedure concorsuali che ha quindi precedenza sulla scelta di inserimento nella stessa regione per la quale si sono superate le prove concorsuali
- In pratica se un docente che ha superato le prove dello straordinario 2020 in Piemonte scegliesse come regione di inserimento il Piemonte, **passerà comunque in coda ad un docente che ha superato le prove concorsuali dell'ordinario 2020 proveniente da altra regione**

Si sottolinea che la norma è stata per ora solo approvata in prima lettura dalla Camera e che deve ancora passare al Senato per l'approvazione definitiva senza però che ciò comporti modifiche al testo.

A cura di Antonio Antonazzo